



**DELIBERAZIONE 42 DEL 08/11/2024
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI INTEGRATA DEL VALDARNO**

OGGETTO: PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Attività PAD 3.h.10 Capacità istituzionale "Inclusione" – Animazione del PR FSE+ 2021/27.

L'anno duemilaventiquattro e questo dì otto (08) del mese di novembre (11), alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata della Zona Sociosanitaria del Valdarno presso la ex-Sala Giunta del Comune di San Giovanni Valdarno.

Invitati con lettera di Convocazione ns. prot. n. 0023318 del 04/11/2024, risultano presenti i componenti come dettagliato nella tabella sottostante:

COMPONENTI	PRESENTE	ABITANTI 2022	QUOTE	
Sindaco Comune di BUCINE	Presente Ass. Silvia Cioni	9.929	6,97%	X
Sindaco Comune CASTELFRANCO PIANDISCO'	Presente Ass. Orietta Gagliardi	9.774	6,89%	X
Sindaco Comune di CAVRIGLIA	Presente Ass. Thomas Stagi	9.414	6,61%	X
Sindaco Comune di LATERINA PERGINE V.NO	Presente Ass. Alessandra Chighine	6.366	4,47%	X
Sindaco Comune di LORO CIUFFENNA	Sì	5.869	4,12%	X
Sindaco Comune di MONTEVARCHI	Presente Ass. Lorenzo Allegrucci	24.081	16,91%	X
Sindaco Comune di SAN GIOVANNI V.NO	Sì	16.571	11,64%	X
Sindaco Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI	Presente Ass. Giulia Bigiarini	11.959	8,40%	X
TOTALE COMUNI			66,00%	8/8
Direttore Generale Azienda UsI Toscana sud est	Delegata Dott.ssa Patrizia Castellucci – Direttrice dei Servizi Sociali dell'Azienda UsI Toscana sud est		34,00%	X
TOTALE			100,00	8/8



Presiede l'adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi – Sindaco di San Giovanni Valdarno.

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione prevista ai fini della validità della seduta:

LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI INTEGRATA DEL VALDARNO

VISTA la Legge n.328 del 8/11/2000: “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005: “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005: “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;

PREMESSO che con Delibera di questa Conferenza n. 29 del 13/06/2023: “Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno NOMINA”, viene nominato Presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno e il Comune di San Giovanni Valdarno a partire dal 13/06/2023;

RITENUTO OPPORTUNO promuovere la stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Toscana e le Società della Salute/ Comune/ AUSL per la realizzazione, in ciascuna zona distretto, di progetti di rafforzamento della capacità istituzionale e di animazione del sistema coinvolto nella gestione degli interventi di inclusione sociale attivati dal nostro Settore, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'attività PAD 3.h.10 Capacità istituzionale “Inclusione” – Animazione del PR FSE+ 2021/27;

RICHIAMATI:

- la DGRT 1200 del 16.10.2023, che approva le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per la priorità 3 “Inclusione, attività PAD 3.h.1 e 3.k.7 del FSE+ 2021-2027 (...);
- il Decreto dirigenziale n.27538 del 22/12/23 che, in osservanza alla DGR sopra richiamata, approva l'avviso pubblico denominato "Interventi di sostegno alle cure domiciliari" a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 3.k.7 Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura sociosanitari, con il quale è stato avviato in ZD Valdarno il progetto VA.DO.4;
- il Decreto dirigenziale n. 12541 del 6/6/2024 che, in osservanza della DGR 1200/23, approva l'avviso pubblico “Interventi di accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità” a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 3.h.1 Inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali – svantaggiati;
- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata del Valdarno n. 23 del 19/07/2024 avente oggetto “PR FSE+ 2021-2027, Secondo Avviso pubblico "Interventi di accompa-



mento al lavoro per persone in condizione di fragilità: coprogettazione. Individuazione soggetto pubblico”, in cui viene individuato il Comune di San Giovanni Valdarno come soggetto responsabile per l’intera durata progettuale per gli adempimenti necessari e conseguenti a dare continuità agli interventi finalizzati all’inclusione socio-lavorativa delle persone vulnerabili già realizzati negli anni precedenti con le edizioni dei progetti A.R.C.O. e S.L.I.N. (PAD 3.h.1);

PREMESSO inoltre che Regione Toscana, intende investire per il rafforzamento del partenariato e della capacità istituzionale al fine di potenziare la qualità della governance degli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale e, al contempo, sostenere direttamente l’attuazione efficace ed efficiente dei progetti sul territorio regionale di cui alle attività PAD 3.h.1 e 3.k.7, attraverso la stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con le Società della Salute/ Comune/ AUSL- ZD;

RICHIAMATA la nota di Regione Toscana dell’11.10.2024 ad oggetto “PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Attività PAD 3.h.10 Capacità istituzionale “Inclusione” – Animazione del PR FSE+ 2021/27. Bozza di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990.” inviata alla ZD Valdarno, con la quale invia la bozza di accordo, le relative Linee Guida e chiede riscontro in merito all’interesse della ZD (e della CZSI) alla sua stipula;

PRESO ATTO che Regione Toscana garantisce, per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste nella bozza di accordo, un finanziamento di €123.200,00 per ciascuna ZD, finalizzate all’assunzione di un assistente amministrativo per un periodo di tre anni, che operi come “figura ponte” tra Regione Toscana ed enti realizzatori dei progetti 3.h.1 e 3.k.7, in particolare il progetto Vado 4 gestito dalla ZD Valdarno e il progetto “inserimenti lavorativi soggetti fragili” gestito dal Comune di San Giovanni Valdarno;

CONSIDERATO che in sede di Conferenza dei Sindaci Integrata è emersa la disponibilità della ZD Valdarno nell’essere indicata come ente beneficiario del finanziamento regionale finalizzato all’assunzione suddetta;

PRECISATO inoltre che le modalità operative per la realizzazione dell’assunzione di cui trattasi verranno individuate nel seguito, anche in relazione alle graduatorie eventualmente disponibili e che sarà l’Azienda USL a procedere all’assunzione mettendo a disposizione, per quota parte del proprio tempo di lavoro, della ZD Valdarno e del Comune di San Giovanni Valdarno, la figura individuata;

Con votazione palese e unanime dei presenti, constatata la presenza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione previste ai fini della validità delle deliberazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,



1. **Di approvare** la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione con Regione Toscana per i progetti PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Attività PAD 3.h.10 Capacità istituzionale "Inclusione" – Animazione del PR FSE+ 2021/27. Bozza di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990, come descritto in premessa;
2. **Di indicare** la AUSL Toscana Sud Est e in particolare la ZD Valdarno come Ente Beneficiario del finanziamento previsto al fine di un'assunzione della figura amministrativa "ponte" per il rafforzamento del partenariato e della capacità istituzionale al fine di potenziare la qualità della governance degli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale;
3. **Di precisare** che le modalità di assunzione/reperimento della risorsa di cui trattasi verranno perfezionate nel seguito a cura della AUSL Toscana Sud Est e della ZD Valdarno;
4. **Di trasmettere** il presente atto per opportuna competenza e/o informazione:
 - ai Sindaci dei Comuni del Valdarno,
 - al Direttore Generale della Azienda USL Toscana sud est,
 - alla Direttrice Servizi Sociali Azienda UsI Toscana sud est,
 - alla Direttrice di Zona Distretto Valdarno.

Il Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno
Valentina Vadi





Allegato A Accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/1990

PR FSE+ 2021-2027

ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' ISTITUZIONALE E DI ANIMAZIONE DEL SISTEMA COINVOLTO NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI DAL SETTORE WELFARE E INNOVAZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 3.h.10

TRA

La **Regione Toscana**, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, C.F. n. 01386030488, rappresentata dal dr. Alessandro Salvi che interviene non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana in qualità di dirigente responsabile del Settore Welfare e innovazione sociale;

E

per la zona distretto la Società della Salute/ Comune/ AUSL con sede in, nella persona di nato a il, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante;

per la zona distretto la Società della Salute/ Comune/ AUSL con sede in, nella persona di nato a il, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante.....;

.....
per la zona distretto la Società della Salute/ Comune/ AUSL con sede in, nella persona di nato a il, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante

per la zona distretto la Società della Salute/ Comune/ AUSL con sede in, nella persona di nato a il, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante

per la zona distretto la Società della Salute/ Comune/ AUSL con sede in, nella persona di nato a il, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante

.....
.....
.....
.....

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Decisione della Commissione C(2022) n.6089 final del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 520 del 6 maggio 2024, con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del PR FSE+ 2021-2027, notificata alla Commissione Europea tramite SFC21 in data 7 maggio 2024;
- la Delibera della Giunta regionale n. 818 del 15/07/2024 "Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che

approva la riprogrammazione del Programma regionale FSE+ 2021–2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015”;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26/07/2024 e ss.mm.ii;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Risoluzione di Consiglio Regionale n. 239 del 27.07.2023;
- il Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 60 del 27 luglio 2023, nonché la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con in particolare i Progetti n.16 *Lotta alla povertà e inclusione sociale* e n.17 *Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali*;
- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- gli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- la Delibera di Giunta regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii. “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma regionale del Fondo Sociale Europeo” che riporta le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell’articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;
- l’art. 56.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede il finanziamento a tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale a copertura dei costi ammissibili residui di un’operazione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii. “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo”;
- la Delibera di Giunta regionale n.610 e ss.mm.ii. del 6 giugno 2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i Beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”, Sezione A e Sezione B, ed in particolare del § B.3;

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 41 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., che definisce il Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.15/R del 26/03/2008 e ss.mm.ii, Regolamento di attuazione dell'Art.62 della Legge Regionale n.41 del 24/02/2005;
- la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., che approva la Disciplina del servizio sanitario regionale;
- i principi orizzontali individuati all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, che prevedono la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e la integrazione della prospettiva di genere, dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- gli Obiettivi specifici H (ESO4.8) (*Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati*) e K (ESO4.11) (*Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità*) del PR Toscana FSE + 2021-27;

Richiamati altresì:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 620 del 18/05/2020 “Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;
- il Decreto dirigenziale n. 17624 del 23/10/2020 “Disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR 620/2020. Approvazione schemi di convenzione, di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 15/05/2023 che approva le “Linee guida integrazione sociale lavoro”;
- la Delibera di Giunta regionale n.1200 del 16/10/2023 che approva, oltre alle Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi della Priorità 3 Inclusione, Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7 del PR FSE+ 2021-2027 (Allegato A), gli elementi essenziali per l'adozione di due avvisi:
 - a) avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi all'attivazione di servizi di accompagnamento al lavoro per persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali, a valere sull'attività 3.h.1 del PR FSE+ 2021-2027 (Allegato B);
 - b) avviso mirato al sostegno all'assistenza socio-sanitaria domiciliare per persone non autosufficienti a valere sull'attività 3.k.7 del PR FSE+ 2021-2027 (Allegato C);
- il Decreto dirigenziale n.27538 del 22/12/23 che, in osservanza alla DGR sopra richiamata, approva l'avviso pubblico denominato "Interventi di sostegno alle cure domiciliari" a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 3.k.7 Sostegno alle persone con limitazione dell'autonomia e ai loro familiari per l'accesso ai servizi di cura sociosanitari;

- il Decreto dirigenziale n. 12541 del 6/6/2024 che, in osservanza della DGR 1200/23, approva l'avviso pubblico "Interventi di accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità" a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 3.h.1 Inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali – svantaggiati.

Considerato che:

- una delle principali sfide che la Regione Toscana intende perseguire mediante gli interventi di investimento previsti nel PR FSE + 2021-2027, è costituita dal "*sostenere l'inclusione sociale e combattere la povertà*" attivando iniziative multidimensionali e multidisciplinari, volte ad attenuare/rimuovere le barriere che limitano una migliore e piena integrazione, investendo sull'accesso di tutti i cittadini ai diritti necessari per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale;
- gli interventi per la realizzazione della Priorità 3 Inclusione sociale del PR FSE+ 2021-2027 attività PAD 3.h.1 e 3.k.7 devono svilupparsi secondo una strategia complessivamente volta ad assicurare la più alta integrazione e coerenza con le indicazioni regionali in materia di interventi socio-sanitari, come previsto nell'allegato A della DGR 1200/23 soprarichiamata;
- la Regione Toscana recependo le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e, in particolare, le raccomandazioni numero 2 del 2019[1] e del 2020[2] nell'ambito del PR FSE+, intende investire per il rafforzamento del partenariato e della capacità istituzionale al fine di potenziare la qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori socio-economici e i livelli territoriali pertinenti e, al contempo, sostenere direttamente l'attuazione efficace ed efficiente del PR;
- la Regione Toscana intende potenziare l'efficacia degli interventi destinati alla realizzazione della Priorità 3 Inclusione sociale del PR FSE+ 2021-2027 di cui ai citati Avvisi a valere sulla Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7 su tutto il territorio regionale, anche attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa dei soggetti pubblici Beneficiari, e rendere più omogeneo il livello delle performance nell'utilizzo delle risorse europee;
- le zone distretto rappresentano, in base alla normativa regionale (L.R n.40 e 41 del 2005 e ss.mm.ii) gli ambiti territoriali ottimali per la valutazione dei bisogni socio sanitari delle comunità, nonché per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;
- le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata, svolgono nella Programmazione FSE + 2021-2027 il ruolo di Capofila dei progetti attuati nelle zone distretto e sono chiamati a garantire la coerenza e il coordinamento generali tra i progetti cofinanziati dal PR FSE+ ed i sistemi di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari della zona distretto;

Vista:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede espressamente che un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Considerato che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'Accordo ed in particolare l'interesse comune della Regione e delle Società della Salute/ Comune/ AUSL a cooperare affinché si realizzi un intervento di rafforzamento della capacità istituzionale della governance degli attori coinvolti su tutto il territorio regionale negli interventi destinati all'inclusione sociale finanziati a valere del PR FSE+ 2021-27 Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Toscana e le Società della Salute/ Comune/ AUSL al fine di definire i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'intervento, la tempistica, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

Visto lo schema di Accordo, ai sensi dell'art.15 della L.241/90, per la promozione di un intervento di rafforzamento della capacità istituzionale della governance degli attori coinvolti su tutto il territorio regionale negli interventi destinati all'inclusione sociale finanziati a valere del PR FSE+ 2021-27, approvato con DGR n.del.....;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra i sottoscrittori per la realizzazione di interventi di interesse comune, tese al rafforzamento della capacità istituzionale del sistema di governance e degli attori coinvolti nella gestione di misure di inclusione sociale, quali le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata, nell'ottica di garantire un maggiore efficientamento dei servizi della pubblica amministrazione e della loro erogazione che è condizione fondamentale per garantire l'accessibilità e l'efficacia degli interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

L'esperienza maturata con la programmazione FSE 2014-20, ha mostrato infatti una situazione molto variegata a livello territoriale per quanto riguarda l'esercizio delle competenze pianificatorie, programmatiche e gestionali degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo nel complesso degli interventi sociali e sociosanitari. Per superare tali criticità è necessario mettere in campo azioni di rafforzamento della capacità amministrativa a beneficio del personale degli Enti locali interessati e associati nelle rispettive zone distretto, considerato il ruolo che rappresentano nell'attuazione degli interventi e delle politiche per l'inclusione sociale.

Come già evidenziato nel PR FSE+2021-2027, la partecipazione attiva degli enti coinvolti nell'attuazione delle misure, sulla base della logica di programmazione stessa, congiuntamente agli interventi di capacity building, consentiranno di consolidare processi di bottom-up nella definizione delle policy per l'inclusione e la non discriminazione, nell'ottica di sostenere un sistema integrato di servizi inclusivo, partecipato e rappresentativo di tutti i cittadini.

I sottoscrittori del presente accordo ritengono pertanto di istituire una figura ponte, in ciascuna zona-distretto toscana, "collocata" presso i soggetti pubblici attuatori (Beneficiari), che possa garantire un'azione di supporto qualificato al personale impegnato nella gestione delle risorse FSE+ a valere sulle Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7 in ciascuna zona distretto, che operi in raccordo con il Settore Welfare e Innovazione sociale, Responsabile di Attività (RdA) del PR FSE+ e fornisca supporto nella realizzazione di iniziative di animazione territoriale/disseminazione aventi ad oggetto gli interventi di Inclusione sociale finanziate sul PR FSE+ e attuati dai medesimi Beneficiari.

Tale implementazione della capacity building è finalizzata a favorire, anche in ottica perequativa, la maggiore omogeneità possibile a livello territoriale tra le zone della Regione, riducendo il gap di informazione, competenze e, di conseguenza, aumentare ulteriormente la capacità di spesa rispetto alle performances della precedente programmazione FSE 2014/2020.

Art. 3 – Contenuti e obiettivi delle attività

Le parti concordano nel sostenere con risorse a valere sul PR FSE+ 2021-27 Attività PAD 3.h.10, progetti che sviluppino una pianificazione strategica integrata con le politiche regionali di inclusione sociale, miglioramento e potenziamento dei servizi sociosanitari domiciliari. Le attività sono orientate a:

- acquisire il supporto tecnico di una figura professionale esperta per l'affiancamento on the job dell'organico dei soggetti pubblici Beneficiari impegnati nelle attività di programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati sulla Priorità 3 Inclusione sociale del PR FSE+ Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7;
- monitorare, in raccordo con la RT/RdA, i dati fisici e finanziari facilitando il corretto flusso di informazioni verso Regione e la valutazione dei progetti realizzati in un'ottica di miglioramento della programmazione degli stessi;
- realizzare almeno 1 iniziativa di animazione territoriale/diffusione/comunicazione (evento, seminario), nell'ottica della disseminazione sul territorio regionale di opportunità e risultati degli interventi, coerentemente con l'obiettivo di rendere l'intervento più vicino e comprensibile per i cittadini e di favorire la messa a punto di progetti sempre più efficaci.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Le parti si impegnano a collaborare, in coordinamento tra loro, alla definizione e alla realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo e dei Progetti validati dalla Regione a seguito dell'Accordo, per quanto di rispettiva competenza e in attuazione di quanto previsto disposto dai Regolamenti comunitari e dalle Linee guida allegate, parte sostanziale del presente Accordo.

In particolare, ciascun soggetto pubblico rappresentante la zona distretto si configura come Beneficiario del finanziamento del FSE +, ed è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attività previste nel progetto. Si impegna quindi a:

- sviluppare i progetti secondo gli obiettivi e le attività previste negli art. 2 e 3 del presente Accordo;

- presentare la domanda di finanziamento unitamente al progetto (programma di attivitàe scheda preventivo) tramite PEC;
- realizzare quanto previsto dal progetto validato dalla Regione e rispettare i tempi di attuazione previsti dal presente Accordo, secondo quanto stabilito dall'art. 5;
- presentare il resoconto delle attività ai sensi dell'art. 6 e rendicontare le spese dirette sostenute per la realizzazione delle attività previste, con documentazione comprovante l'effettivo sostenimento, nel rispetto delle Linee guida allegate al presente Accordo;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari di cui all'art 50 del Reg. (UE) 2021/1060 così come dettagliato nelle Linee guida allegate;
- rispettare ogni altro obbligo previsto nelle Linee guida allegate al presente Accordo.

La Regione Toscana:

- programma le risorse destinate a finanziare l'attuazione delle azioni previste dall'Accordo;
- definisce le caratteristiche degli interventi in termini di: tipologia di azioni (art. 3), spese ammissibili, modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo (per cui si rimanda alle specifiche Linee guida);
- valida i progetti, previa verifica della coerenza sia del programma di attività con i contenuti minimi previsti all'art. 3 sia del preventivo finanziario con le spese ammissibili e i massimali previsti, e li approva con Decreto;
- sostiene con un finanziamento di € 123.200,00 assegnato a ciascuna zona distretto per la realizzazione delle attività di interesse comune descritte all'art.3 svolte da ciascun Beneficiario;
- partecipa con propri rappresentanti alle iniziative di animazione/disseminazione ove necessario per rafforzare la capacità comunicativa dell'ente in merito alle finalità e esiti degli interventi di contrasto all'esclusione sociale nel contesto regionale e nel quadro dei finanziamenti UE;
- in attuazione del principio di sana gestione finanziaria, effettua controlli documentali e in loco su ciascun progetto.

Art. 5 – Programmazione delle attività

Nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 4, le parti condividono il seguente cronoprogramma delle attività previste, da attuarsi nel corso del periodo di validità del presente Accordo:

1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo: definizione del programma di attività e presentazione della domanda di finanziamento e del progetto tramite PEC da parte del Beneficiario;
2. Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di candidatura: istruttoria di ammissibilità e validazione/approvazione del progetto da parte del RdA, con impegno delle risorse e liquidazione dell'acconto;
3. Entro 36 mesi dall'approvazione del progetto: realizzazione e conclusione delle attività;

4. Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività: presentazione da parte dei Beneficiari del resoconto delle attività svolte di cui all'art.3 e della rendicontazione delle spese sostenute;

5. Entro 80 giorni dalla presentazione del rendiconto (domanda di saldo): liquidazione del saldo da parte del RdA, salvo eventuali richieste di integrazioni.

Art. 6 – Resoconto delle attività svolte

A conclusione delle attività previste dall'art.3 del presente Accordo, i Beneficiari si impegnano a presentare al RdA il rendiconto delle spese sostenute e una relazione contenente il resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, tramite le iniziative realizzate, facendo emergere:

- il rafforzamento della capacità istituzionale dei soggetti pubblici Beneficiari impegnati nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati col PR FSE+ a valere sulle Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7, misurato attraverso un incremento % della capacità di spesa rispetto agli interventi analoghi finanziati nella precedente programmazione 2014-20;
- il progresso nella standardizzazione delle procedure amministrative di rilevazione e trasmissione delle informazioni: monitoraggio dei dati fisici e finanziari e procedurali;
- la disseminazione sul territorio di opportunità e risultati ottenuti con gli interventi finanziati al fine di favorire la messa a punto di progetti sempre più efficaci tramite la realizzazione di almeno un'iniziativa di animazione territoriale/diffusione/comunicazione
- eventuali problematiche e soluzioni adottate.

Art.7 - Risorse finanziarie e spese ammissibili

Per quanto stabilito nel presente Accordo la Regione garantisce un finanziamento per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste all'art. 3 di € 123.200,00 per ciascuna delle 28 zona distretto per un importo totale di € 3.449.600,00 a valere sull'attività PAD 3.h.10 *Capacità istituzionale "Inclusione"-Animazione* del PR FSE+, che provvederà a trasferire ai Beneficiari con le seguenti modalità:

- anticipo di una somma pari al 40% del costo totale ammissibile a seguito dell'approvazione del progetto;
- successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto, sulla base dei dati finanziari e fisici inseriti in itinere sul Sistema Informativo FSE, nonché sulla base dei documenti di monitoraggio richiesti dall'Amministrazione regionale;
- saldo a seguito di presentazione da parte del Beneficiario del rendiconto e dopo il controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Il sostegno finanziario fornito a valere su risorse FSE+ sarà assegnato ai Beneficiari secondo la forma di sovvenzione a cui si applica il tasso forfettario del 10% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto, ai sensi dell'art. 56.1 del RDC. L'importo di € 123.200,00 per ciascuna zona distretto è comprensivo della quota relativa al tasso forfettario.

Le uniche spese ammissibili da documentare saranno quelle relative alla figura professionale di cui all'art.3 del presente Accordo, a partire dalla data di approvazione del progetto, nel rispetto delle regole di ammissibilità previste nelle Linee guida allegate.

Art. 8 - Modifiche all'Accordo

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti, come specificato nelle Linee guida.

Art. 9 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione delle attività previste all'art.5.

Art. 10 Struttura responsabile

La struttura regionale responsabile è il Settore Welfare e innovazione sociale della Direzione Sanità welfare e coesione sociale. Il responsabile del procedimento è il dirigente Alessandro Salvi. Il domicilio digitale è regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 11 - Trattamento dati personali

Per le attività susseguenti al presente Accordo che comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'oggetto dell'Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra le Parti saranno regolati dal Data Protection Agreement tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato A del Decreto Dirigenziale 7677/2019.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In particolare, si specifica che:

- i dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati (es: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate);
- c) tipologia del formato dei dati (es: testo, immagini).

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento del Settore Welfare e innovazione sociale della Regione Toscana per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati urp:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, del quale si riporta il link di reindirizzamento:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023. Il Beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, riportata nell'allegato 9 dell'avviso -tipo approvato con DGR 595/2024.

Art. 12 - Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-dicontatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione (AdG).

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione. Inoltre, il Beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

Per Regione Toscana _____

Per la zona distretto di _____

.....
.....
.....
.....



Allegato 2

Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti di rafforzamento della capacità istituzionale e di animazione del sistema coinvolto nella gestione degli interventi di inclusione sociale attivati dal Settore Welfare e innovazione sociale nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 3.h.10

Le presenti Linee guida forniscono le regole per una corretta gestione e rendicontazione degli interventi oggetto dell'Accordo ex art. 15 della L 241/1990 per la realizzazione dei progetti di rafforzamento della capacità istituzionale e di animazione del sistema coinvolto nella gestione degli interventi di inclusione sociale attivati dal Settore Welfare e innovazione sociale nell'ambito del "PR FSE+ 2021-2027", Attività PAD 3.h.1. e 3.k.7.

Per quanto non disposto dalle presenti Linee e dall'Accordo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 della DGR 62/2024 e ss.mm.ii. "Manuale per i Beneficiari: disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027".

1) Soggetti Beneficiari

I soggetti Beneficiari degli interventi sono le Società della Salute e, ove non costituite, i soggetti pubblici espressamente individuati dalle Conferenze zonali dei sindaci integrate (art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.), già capofila dei progetti finanziati nell'ambito della Priorità 3 Inclusione sociale, attività PAD 3.h.1 e 3.k., che hanno sottoscritto il citato Accordo con la Regione. Il Beneficiario è responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto approvato dalla Regione in seguito all'Accordo e deve gestire le attività in esso previste impiegando il proprio personale dipendente o ricorrendo a prestazioni professionali individuali, nelle modalità descritte al par. 4.

Nell'attuazione del progetto è tenuto al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quale principio trasversale per tutte le attività finanziate dal PR FSE +, al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. In caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, il Beneficiario, deve fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dalla Regione.

2) Avvio del progetto

La data di avvio del progetto è considerata quella di approvazione del progetto. Da quella data sono imputabili le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento da parte del Beneficiario.

3) Comunicazioni obbligatorie e variazioni di progetto

Il Beneficiario, entro 15 giorni lavorativi dalla approvazione del progetto, deve dare comunicazione firmata dal rappresentante legale o suo delegato agli uffici regionali competenti, contenente il calendario dettagliato delle attività previste, specificando, con riferimento all'attività di supporto della "figura ponte" e alle iniziative di animazione/disseminazione/comunicazione:

- il nominativo, i contatti di riferimento, i giorni di attività e orari, redatti su base settimanale o mensile; in caso di attività non continuativa il calendario dovrà indicare i singoli giorni e i relativi orari;
- la sede di svolgimento delle attività.

Le variazioni per le quali è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Amministrazione (di norma dovrà pervenire con un anticipo di almeno 7 gg di calendario), riguardano il calendario delle attività e la sede di svolgimento.

Le variazioni subordinate a necessaria autorizzazione dell'Amministrazione (previa richiesta corredata di documentazione a supporto che illustri e motivi le modifiche), riguardano la durata, l'articolazione, e gli altri elementi specifici previsti dal progetto approvato.

Non è applicabile l'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione.

Non sono ammissibili richieste di modifica riguardanti:

- finalità generali del progetto e gli obiettivi previsti;
- la percentuale dei costi indiretti forfettari;
- il finanziamento totale del progetto.

Il Beneficiario è tenuto a comunicare nei tempi previsti la conclusione del Progetto nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto dalla Regione.

4) Obiettivo del progetto, attività, costi ammissibili e loro inquadramento in voci di spesa

L'accordo ha come finalità l'istituzione di una figura ponte, in ciascuna zona-distretto toscana, "collocata" presso i soggetti pubblici attuatori (Beneficiari), che possa garantire un'azione di supporto qualificato al personale impegnato nella gestione delle risorse FSE+ a valere sulle Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7 in ciascuna zona distretto, che operi in raccordo con il Settore Welfare e Innovazione sociale, Responsabile di Attività (RdA) del PR FSE+ e fornisca supporto nella realizzazione di iniziative di animazione territoriale/disseminazione aventi ad oggetto gli interventi di Inclusione sociale finanziate sul PR FSE+ e attuati dai medesimi Beneficiari.

Le attività sono quindi orientate a:

- acquisire il supporto tecnico di una figura professionale esperta per l'affiancamento on the job dell'organico dei soggetti pubblici Beneficiari impegnati nelle attività di programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati sulla Priorità 3 Inclusione sociale del PR FSE+ Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7;
- monitorare, in raccordo con la RT/RdA, i dati fisici e finanziari facilitando il corretto flusso di informazioni verso Regione e la valutazione dei progetti realizzati in un'ottica di miglioramento della programmazione degli stessi;
- realizzare almeno un'iniziativa di animazione territoriale/diffusione/comunicazione (evento, seminario), nell'ottica della disseminazione sul territorio regionale di opportunità e risultati degli interventi, coerentemente con l'obiettivo di rendere l'intervento più vicino e comprensibile per i cittadini e di favorire la messa a punto di progetti sempre più efficaci.

Costituiscono costi diretti ammissibili:

Costi diretti del personale:

a) i costi riferiti ad un incarico ad una risorsa professionale esterna. Il costo massimo ammissibile è definito dal massimale indicato al par. B.8.e del "Manuale per i Beneficiari: disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" per la Funzione "Amministrazione / Supporto tecnico professionale". Per tale costo deve essere utilizzata la voce di spesa *B.2.3.1 Personale amministrativo esterno*.

b) i costi riferiti all'assunzione di un'unità di personale a tempo determinato equiparabile alla categoria C del CCNL Funzioni Locali o a profilo equivalente del CCNL del comparto Sanità (fatta salva in ogni caso la normativa di riferimento del soggetto beneficiario), per la durata di un anno rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi. Per tale costo deve essere utilizzata la voce di spesa *B.2.3.6 Personale amministrativo interno*.

La somma dei costi diretti per il personale rappresenta la base di calcolo dell'importo forfettario del 10% a copertura degli altri costi del progetto. Il costo totale del progetto (A) è pertanto dato da: B (costi diretti del personale) + C (10% dei costi diretti per il personale).

Il contributo massimo riconoscibile è pari a **123.220** euro per progetto di cui B=Euro 112.018,18 + C= Euro 11.201,82

Ai fini del rimborso solo i costi diretti devono essere supportati da documentazione giustificativa. I costi indiretti vengono rimborsati in base al tasso forfettario stabilito applicato ai costi diretti ammessi. Operativamente, nella fase di gestione del progetto, la spesa reale ammissibile riferita ai costi diretti del personale, inserita dal Beneficiario sul Sistema Informativo FSE (con le modalità indicate al par. 7 delle presenti Linee guida), sarà automaticamente incrementata del tasso forfettario stabilito. Qualora spese dirette siano ritenute inammissibili, si verificherà una corrispondente e proporzionale diminuzione dei costi indiretti forfettari stabiliti a preventivo.

5) Criteri generali di ammissibilità dei costi

Per essere rimborsabili le spese devono essere:

- riferibili al periodo di vigenza del finanziamento, ovvero sostenute nel periodo compreso tra la data di approvazione del progetto e i 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto;
- imputabili allo specifico progetto validato dalla Regione a seguito dell'Accordo;
- correttamente classificate e riferite ad una delle voci di spesa sopra elencate;
- ricomprese nel limite del preventivo;
- effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario e giustificate da buste paga/fatture o notule quietanzate (limitatamente ai costi diretti), regolarmente registrati nella contabilità dell'ente secondo le disposizioni previste per la natura giuridica dello stesso;
- ammissibili secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

Il Beneficiario deve garantire il criterio della trasparenza e deve adottare sia in fase di esposizione dei costi (preventivo/consuntivo) che nella tenuta della contabilità, un'adeguata codificazione contabile, in modo che sia sempre possibile effettuare in maniera agile e veloce il riscontro fra contabilità generale e specifica, nonché fra questa e le prove documentali.

In relazione all'ammissibilità dell'**I**VA pagata dal Beneficiario (per personale esterno), questa costituisce sempre una spesa ammissibile in quanto il progetto ha un costo totale inferiore a 5.000.000 di euro, IVA compresa, indipendentemente dalle norme nazionali sulla recuperabilità dell'IVA (Reg. UE 2021/1060 art. 64).

L'**IRAP** riconducibile all'operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal Beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile, sia realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso.

Il profilo soggettivo del Beneficiario e la relativa modalità di calcolo della base imponibile risultano determinanti ai fini dell'assoggettabilità o meno all'imposta dei contributi erogati al Beneficiario stesso.

La normativa di riferimento, ovvero il D.lgs n. 446/97, determina, per le varie tipologie di imprese, il valore della produzione netta che funge da base di calcolo e le deduzioni applicabili.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'IRAP al rimborso FSE, si dovrà porre particolare attenzione alle corrette deduzioni previste per legge. In particolare, le attuali disposizioni normative in materia di IRAP consentono la deducibilità totale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato, ammettendo,

rispetto alle riduzioni già previgenti (deduzioni parziali), una nuova deduzione pari alla differenza del costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale.

I Beneficiari di tali deduzioni sono tutti i soggetti passivi IRAP di cui agli articoli da 5 al 9 del d.lgs. n. 446/1997 (società, imprese, professionisti, enti commerciali, banche, società bancarie e assicurative, holding industriali e produttori agricoli). Fanno eccezione gli enti privati non commerciali e in generale la pubblica Amministrazione.

In linea generale, pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, non potrà essere ammessa a rimborso l'IRAP calcolata sui costi del personale dipendente a tempo indeterminato se annullabile dalle deduzioni previste normativamente.

Inoltre, considerato il principio generale che l'IRAP è ammissibile se definitivamente sostenuta dal Beneficiario, per l'ammissibilità al FSE si dovrà tenere anche conto degli eventuali crediti d'imposta previsti per i soggetti passivi IRAP di cui agli art. da 5 a 9 del d.lgs n. 446/1997 privi di dipendenti nel periodo d'imposta (sia a tempo indeterminato che determinato) sia della deducibilità dell'IRAP dall'IRES/IRPEF.

In conclusione, ai fini della determinazione dell'IRAP definitivamente sostenuta, il Beneficiario dovrà tenere conto della corretta applicazione delle deduzioni (dal calcolo IRAP), del credito d'imposta e delle deduzioni dall'IRES/IRPEF previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione relativa all'IRAP, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente:

- un prospetto di calcolo dell'IRAP ammissibile al FSE che riepiloga la determinazione dell'imposta definitivamente a proprio carico;
- dichiarazione di versamento dell'IRAP in quanto imposta dovuta e non recuperabile sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento.

Le altre imposte, tasse e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi) costituiscono spesa ammissibile se non recuperabili ed effettivamente e definitivamente sostenuti dal Beneficiario in relazione allo specifico progetto finanziato e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

6) Disposizioni generali sulla documentazione di spesa

Il Beneficiario è tenuto ad eseguire un'archiviazione della documentazione contabile e amministrativa inerente al Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni del Settore Welfare e innovazione sociale.

Dal punto di vista formale la documentazione deve:

- essere conservata in originale dal Beneficiario; per la fattura elettronica, come previsto dalla legge vi è l'obbligo di conservazione elettronica (art. 39 del DPR n. 633/1972). Si rimanda pertanto al sistema di conservazione elettronica regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D.Lgs. n. 82/2005 aggiornato da ultimo con L. 13/2023) che prevede la possibilità di avvalersi del servizio di conservazione elettronica a norma fornito da operatori privati certificati o del servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio;
- recare una data riferita al periodo di tempo in cui si è svolta l'azione finanziata;
- essere redatta in modo analitico con l'indicazione del progetto finanziato cui si riferisce;
- essere in regola dal punto di vista fiscale e previdenziale

Nel caso di originale elettronico questo deve contenere, ove possibile, il riferimento al progetto finanziato.

Le fatture devono riportare chiaramente la descrizione del bene ceduto o del servizio prestato (tipologia, quantità, costo unitario, costo totale ecc.).

Tali documenti, contabili o meno, utili a garantire la trasparenza e la corretta valutazione della natura e dell'entità delle spese sostenute, devono essere conservati nella sede indicata del Beneficiario e messi a disposizione per eventuali controlli fino al 31 dicembre 2035, salvo i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile.

Di seguito si forniscono indicazioni circa la specifica documentazione probatoria per tipologia di spesa, che il Beneficiario deve raccogliere e produrre in sede di controllo del rendiconto e di verifiche amministrativo-contabili in itinere.

Voce B.2.3.1 Personale amministrativo esterno

- contratto /lettera di incarico perfezionato in forma scritta, prima dell'inizio delle prestazioni che predetermini oltre al tipo di prestazione, gli obiettivi, il periodo in cui essa deve essere svolta, la durata in ore/giornate, il compenso complessivo previsto ed il compenso orario, i tempi e le modalità del pagamento. Il costo ammissibile non può superare il massimale indicato al par. B.8.e del "Manuale per i Beneficiari: disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" per la Funzione "Amministrazione / Supporto tecnico professionale".
- nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, il contratto deve contenere: data di inizio e termine della prestazione di lavoro; descrizione del contenuto del programma di lavoro; corrispettivo e criteri per la sua determinazione: il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità della prestazione e comunque essere nel limite del massimale di cui sopra; tempi e modalità di pagamento; forme di coordinamento tra lavoratore e committente sull'esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa;
- Fattura o notula (contenente il riferimento al progetto e la specifica delle ore e costo orario applicato) o prospetto paga;
- Documento attestante il pagamento: mandato e quietanza di pagamento. Nel caso di pagamenti cumulativi, il Beneficiario è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità, che attesti che il mandato cumulativo include anche il pagamento relativo al personale rendicontato (indicando il nominativo ed importo);
- Modello F24 quietanzato di versamento delle ritenute. Nel caso di versamento cumulativo, il Beneficiario è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità, che attesti che il modello F24 include anche il versamento relativo al personale rendicontato (indicando il nominativo ed importo);
- Time card firmate;
- Relazione descrittiva delle attività svolte firmata dall'incaricato e controfirmata dal responsabile del progetto

Voce B.2.3.6 Personale amministrativo interno

- Ordine di servizio perfezionato in forma scritta, con riferimento al progetto, al periodo di svolgimento;
- Buste paga relative al periodo di svolgimento dell'attività;
- Prospetto di calcolo del costo lordo mensile;
- Documento attestante il pagamento: mandato e quietanza di pagamento. Nel caso di pagamenti cumulativi, il Beneficiario è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità, che attesti che il mandato cumulativo include anche il pagamento relativo al personale rendicontato (indicando il nominativo ed importo).
- Modello F24 quietanzato di versamento delle ritenute. Nel caso di versamento cumulativo, il

Beneficiario è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità, che attesti che il modello F24 include anche il pagamento relativo al personale rendicontato (indicando il nominativo ed importo).

- Relazione trimestrale descrittiva delle attività svolte firmata dal collaboratore interno controfirmata dal responsabile del progetto

Considerato che l'Accordo prevede l'assunzione di una persona dedicata esclusivamente alle attività inerente il progetto approvato, il costo ammissibile è rappresentato dal costo lordo mensile.

Il costo mensile lordo del personale è rappresentato:

- dalla retribuzione lorda, in linea con la consueta pratica di retribuzione del Beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, i premi e lo straordinario, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori;

nonché

- dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.

7) Monitoraggio sul sistema informativo FSE

Il Beneficiario è tenuto a fornire i dati di monitoraggio finanziario dei progetti secondo le indicazioni e le scadenze stabilite dal RdA. A tale scopo i Beneficiari possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema Informativo relativi ai propri progetti.

In particolare, il Beneficiario inserisce:

- nella fase di avvio: la data di inizio (approvazione del progetto) e le altre informazioni richieste dal SI;
- in itinere: entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) inserisce e valida i dati finanziari (tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini) relativi ai pagamenti effettuati e genera la dichiarazione trimestrale che serve anche come richiesta di rimborso. L'inserimento dei dati finanziari avviene tramite il caricamento dei giustificativi di spesa e dei documenti di quietanzamento che sono rappresentati:

a) per la Voce B 2.3.1 Personale amministrativo esterno:

- come *giustificativo di spesa* dalla fattura/notula/prospetto paga, in linea con quanto indicato al par. 6,
- come *documento di quietanzamento* mandato e quietanza di pagamento e il modello F24 quietanzato. Nel caso di pagamenti cumulativi, il Beneficiario è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità, che attesti che il mandato cumulativo/F24 include anche il pagamento relativo al personale rendicontato (indicando il nominativo ed importo).

b) per la Voce B 2.3.6 Personale amministrativo interno:

- come *giustificativo di spesa: scannerizzazione unica delle buste paghe del trimestre di riferimento* con allegati i **prospetti del costo lordo mensile**, nonché la **relazione trimestrale** firmata dal collaboratore interno controfirmata dal responsabile del progetto
- come *documento di quietanzamento*: il mandato e quietanza di pagamento e il modello F24 quietanzato. Nel caso di pagamenti cumulativi, il Beneficiario è tenuto ad allegare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità, che attesti che il mandato

cumulativo/F24 include anche il pagamento relativo al personale rendicontato (indicando il nominativo ed importo).

La spesa per costi diretti del personale, effettivamente sostenuta e comprovata, viene automaticamente incrementata del tasso forfettario stabilito (10%).

- al termine del progetto: inserisce la data di fine progetto e genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi, inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel Sistema Informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

8) Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

1. anticipo di una quota pari al 40% del costo totale ammissibile a seguito dell'approvazione del progetto;
2. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto, sulla base dei dati finanziari (costi diretti di personale sostenuti) inseriti in itinere sul Sistema Informativo FSE (automaticamente incrementati della quota forfettaria);
3. saldo a seguito di:
 - comunicazione di conclusione delle attività;
 - generazione e validazione del rendiconto sul Sistema Informativo FSE
 - presentazione da parte del Beneficiario del rendiconto alla Regione;
 - controllo del rendiconto da parte della Regione.

9) Verifiche in loco

Il Beneficiario è tenuto a consentire ai funzionari autorizzati della Regione Toscana, nonché agli ispettori del lavoro, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali.

La Regione effettua verifiche sui progetti finanziati presso le sedi amministrative e di svolgimento delle attività, con finalità sia conoscitiva e di monitoraggio generale della realizzazione degli interventi, che di rilevazione di irregolarità e comportamenti amministrativi e formali non corretti.

Le verifiche in loco sono effettuate, di norma senza alcun preavviso, presso le sedi di svolgimento delle attività e riguardano la regolarità dell'esecuzione e, con preavviso, presso le sedi amministrative per la verifica della regolarità amministrativa e finanziaria/ammissibilità della spesa. In sede di verifica amministrativa viene operato anche il controllo sugli originali della documentazione di spesa. Se il Beneficiario non permette l'accesso ai locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche relative alle attività svolte, potrà essere disposta la revoca del finanziamento.

10) Specifiche indicazioni sull'attività di comunicazione e pubblicizzazione

Il Beneficiario deve dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 50 del Regolamento UE n. 1060/2021. In particolare, il Beneficiario è tenuto:

- ad utilizzare l'emblema dell'Unione, ai sensi dell'art.47 del Reg. (UE) 2021/1060 in conformità dell'Allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione;
- a riportare su tutti i prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione i loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27" scaricabile dal sito della Regione (<https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>); dallo stesso sito è possibile anche scaricare il kit dei loghi ufficiale Regione Toscana;
- ad assicurare riconoscibilità e visibilità per ogni intervento cofinanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art.50 "Responsabilità dei Beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060 che al § 1 in sintesi impone al Beneficiario di:

- fornire, sul sito web e sui siti di social media ufficiali del Beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal FSE+ (in particolare nella sede del Beneficiario e nelle sedi di svolgimento degli eventi).;

Il Beneficiario deve richiedere ai partecipanti alle attività del progetto, ai sensi del Reg. UE/679/2016, il consenso al trattamento dei loro dati personali e fornire adeguata informativa a norma dell'art 13 del Regolamento.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il Beneficiario non rispetta i propri obblighi, riguardo l'uso corretto dei loghi, non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50), non pone in essere azioni correttive.

L'Autorità di Gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità prodotti dai Beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 1060/2021).

In relazione al contenuto dei prodotti, può trattarsi di:

- prodotti per la pubblicizzazione e diffusione delle azioni;
- prodotti per la disseminazione dei risultati del progetto.

La proprietà dei prodotti (es. cd Rom con gli elaborati prodotti dai partecipanti all'intervento, video, ecc.) realizzati nel corso dell'attività finanziata spetta all'Amministrazione; alla stessa competono, altresì, i diritti di utilizzazione economica, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici, mentre resta in capo all'autore il diritto morale ad essere riconosciuto ideatore dell'opera secondo la normativa sul diritto d'autore (art. 11 L. 633/41 e s.m.i.- diritto d'autore).

Tali prodotti, pertanto, non possono essere ceduti a terzi né in alcun modo utilizzati dal Beneficiario/autore, salvo che quest'ultimo abbia acquisito dall'Amministrazione i diritti di utilizzazione nei modi e forme consentiti dalla legge. I prodotti, a stampa o multimediali devono essere consegnati dal Beneficiario alla presentazione del rendiconto di chiusura del progetto.

11) Rinuncia

Il Beneficiario che intenda rinunciare al progetto deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Regione e provvedere alla restituzione degli importi ricevuti.

12) Sospensione e revoca

La Regione dispone la revoca del finanziamento attribuito nei seguenti casi:

- grave inadempimento degli obblighi posti dall'Accordo e dalle presenti Linee guida;
- rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

La Regione, in presenza di una delle situazioni di cui sopra provvede a contestarle formalmente al Beneficiario assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a 10 giorni. Decorso il termine assegnato nella contestazione di cui sopra, senza che il Beneficiario abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità, o abbia presentato le proprie controdeduzioni, la Regione dispone la revoca del finanziamento pubblico e avvia le procedure per il recupero.

La Regione può disporre la sospensione delle attività oggetto di finanziamento per il periodo assegnato per le controdeduzioni e fino alla decisione di accoglimento delle stesse o di revoca. La sospensione può inoltre essere prevista dalla Regione qualora si ravvisi l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. Durante il periodo di sospensione non sono riconosciuti i costi eventualmente sostenuti dal Beneficiario.

13) Termine del progetto

Il progetto ha una durata di 36 mesi, calcolati dalla data di validazione del progetto. Il Beneficiario deve comunicare alla Regione la conclusione del progetto entro 10 giorni lavorativi dalla stessa e provvedere ad aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo. Entro 60 giorni dalla conclusione l'attuatore deve presentare all'Amministrazione la documentazione prevista per la chiusura del progetto e l'erogazione del saldo.

14) Struttura del rendiconto e modalità di presentazione

Il Beneficiario deve presentare alla Regione entro 60 giorni dalla conclusione del progetto il rendiconto, esclusivamente in formato digitale, contenente:

1. Scheda finanziaria validata, utilizzando il *format* presente sul sistema informativo FSE compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario; nella scheda devono essere indicate tutte le spese dirette di personale ammissibili relative al progetto.

2. Copia della documentazione relativa alla organizzazione dell'iniziativa di animazione/disseminazione (evento/seminario): foglio firma per attestare la presenza dei partecipanti (con loghi istituzionali), eventuali altri prodotti di comunicazione (brochure, manifesti, comunicati stampa etc.), elaborati nel rispetto di quanto indicato all'art. 10;

3. una relazione dettagliata firmata dal legale rappresentante del Beneficiario contenente il resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, tramite le iniziative realizzate, facendo emergere:

- il rafforzamento della capacità istituzionale dei soggetti pubblici Beneficiari impegnati nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati col PR FSE+ a valere sulle Attività PAD 3.h.1 e 3.k.7, misurato attraverso un incremento % della capacità di spesa rispetto agli interventi analoghi finanziati nella precedente programmazione 2014-20;
- il progresso nella standardizzazione delle procedure amministrative di rilevazione e trasmissione delle informazioni: monitoraggio dei dati fisici e finanziari e procedurali;
- la disseminazione sul territorio di opportunità e risultati ottenuti con gli interventi finanziati al fine di favorire la messa a punto di progetti sempre più efficaci tramite la realizzazione di almeno 1 iniziativa di animazione territoriale/diffusione/comunicazione
- eventuali problematiche e soluzioni adottate.

5. Dichiarazione con la quale si attesta che le spese documentate per il progetto non sono state e non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti.

6. Documentazione attestante l'attività delle risorse professionali elencata all'art. 6, ad eccezione dei documenti già inseriti sul sistema informativo FSE.

7. Dichiarazione relativa all'IRAP, resa ai sensi del DPR 445/2000, che indichi il sistema calcolo della base imponibile Irap applicato e attesti il versamento dell'Irap in quanto imposta dovuta e non recuperabile sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento.

Qualora l'Amministrazione riscontri che il rendiconto consegnato non è correttamente organizzato, procederà a rinviarlo al Beneficiario affinché questo proceda alla sua riorganizzazione e al successivo invio entro 10 giorni lavorativi.

Nel caso di spese che si sosterranno in data successiva alla presentazione del rendiconto a causa di scadenze normate da legge (ad es. le spese relative al pagamento di oneri e contributi previdenziali), il Beneficiario esporrà a rendiconto l'importo stimato di tali spese, con prospetto esplicativo delle modalità di calcolo, ed invierà successivamente la documentazione comprovante l'effettivo pagamento.

In linea generale, nel caso in cui si verificano parziali inutilizzazioni dei finanziamenti pubblici erogati per la realizzazione dell'azione finanziata, il Beneficiario deve procedere prima della consegna del rendiconto finale, alla restituzione del corrispondente importo maggiorato degli interessi per il periodo di disponibilità, secondo le regole previste dal Regolamento di contabilità regionale n. 61/R del 19.12.2001 di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento della Regione Toscana) e s.m.i..

La restituzione non esclude che a seguito dell'esame del rendiconto da parte dell'Amministrazione possano essere richiesti ulteriori rimborsi per il mancato riconoscimento di spese sostenute dal Beneficiario.

15) Recupero degli importi indebitamente percepiti

Ove a seguito di verifiche sui progetti finanziati si renda necessario il recupero di importi indebitamente percepiti dal Beneficiario, l'Amministrazione dispone un provvedimento di richiesta di restituzione al soggetto interessato degli importi maggiorati degli interessi per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione alla data di restituzione) secondo le regole previste dal Regolamento n. 61/R del 19.12.2001 di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e s.m.i..

Per permettere l'esatto computo della quota interesse da restituire, l'Amministrazione comunica al soggetto interessato il tasso di interesse da applicare e le relative modalità di calcolo.

La restituzione dell'importo dovuto (quota capitale più la quota interessi) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta; se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l'amministrazione competente chiederà gli interessi di mora¹ sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi precedentemente maturati.

Se si tratta di progetti per i quali devono essere ancora erogate quote di finanziamento, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti ancora da effettuarsi a favore dello stesso soggetto al fine di recuperare gli importi maggiorati degli interessi tramite compensazione sulla prima domanda di rimborso successiva presentata dal soggetto. In caso di compensazione parziale (quando l'importo da recuperare è superiore all'importo da rimborsare) la differenza viene richiesta al soggetto attuatore. A giudizio insindacabile dell'Amministrazione, valutato il rischio di non restituzione, la sospensione può essere disposta anche durante il periodo concesso per la restituzione degli importi indebitamente percepiti, al fine di tutelare l'amministrazione circa le possibilità di recuperare tramite compensazione con pagamenti ancora da effettuare.

¹Il tasso di interesse moratorio è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella GUCE, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza maggiorato di tre punti percentuali e mezzo (art. 86 del Regolamento n. 2342/2002 di attuazione del Regolamento n.1605/2002, come modificato dal Regolamento n.1248/2006).



Regione Toscana

**Direzione Sanità, welfare e coesione sociale
Settore Welfare e innovazione sociale**

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

fseinclusione.sociale@regione.toscana.it www.regione.toscana.it**Prot. N.****Data**Spett.le
Zone-distretto della Regione Toscana**Oggetto: PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Attività PAD 3.h.10 *Capacità istituzionale*
“*Inclusione*” – *Animazione del PR FSE+ 2021/27*
Bozza di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990**

Egr. Direttori,

La Regione Toscana intende investire per il rafforzamento del partenariato e della capacità istituzionale al fine di potenziare la qualità della governance degli attori coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale e, al contempo, sostenere direttamente l’attuazione efficace ed efficiente dei progetti sul territorio regionale di cui alle attività PAD 3.h.1 e 3.k.7.

Lo strumento più idoneo per realizzare questo intento è rappresentato è senz’altro rappresentato dall’Accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, che prevede infatti che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in questo caso tra Regione e le zone distretto, affinché si realizzi un intervento di rafforzamento della capacità istituzionale degli attori pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi per il contrasto all’esclusione sociale gestiti dal nostro Settore Welfare e innovazione sociale in ambito FSE+.

Riteniamo pertanto di promuovere la stipula di un Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Toscana e le Società della Salute/ Comune/ AUSL per la realizzazione, in ciascuna zona distretto, di progetti di rafforzamento della capacità istituzionale e di animazione del sistema coinvolto nella gestione degli interventi di inclusione sociale attivati dal nostro Settore, attraverso l’utilizzo delle risorse dell’attività PAD 3.h.10 *Capacità istituzionale* “*Inclusione*” – *Animazione del PR FSE+ 2021/27*.

Inviando quindi una bozza di Accordo con le relative Linee guida per la gestione e rendicontazione dei progetti, chiedendoVi cortesemente di darci un riscontro, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente.

E’ interesse comune procedere celermente all’approvazione della bozza di Accordo in modo da poterlo sottoscrivere entro la fine dell’anno ed approvare quindi i relativi progetti nei primi mesi del 2025.

La bozza di Accordo una volta approvato dalla Giunta regionale, sarà inviato a tutti i soggetti pubblici che rappresentano le zone distretto che dovranno a loro volta riceverlo con atto amministrativo, per poi procedere alla vera e propria sottoscrizione.

Confidando nella vostra celere e fattiva collaborazione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Dr. Alessandro Salvi